

GIOSI 2 S.R.L.

Regolamento del canale di segnalazione interna “*Whistleblowing*”

ex D.lgs. 24/2023

1. La segnalazione interna

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto n. 24/2023, gli enti pubblici e privati che rientrano nel perimetro di applicazione del whistleblowing sono obbligati ad attivare un canale di segnalazione interna adeguato e conforme alla normativa.

Da sottolineare inoltre che, con la modifica dell’art. 6 comma 2 bis del decreto 231/2001, il decreto c.d. “*whistleblowing*” impone agli enti che hanno adottato il Modello Organizzativo 231 di prevedere, all’interno degli stessi, canali di segnalazione conformi alla disciplina.

I canali di segnalazione, per essere ritenuti adeguati, devono essere idonei ad assicurare la **riservatezza dell’identità del segnalante**, delle persone coinvolte (*segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi*), del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa relativa.

Per quanto attiene gli strumenti concreti attraverso i quali attivare il canale di segnalazione interna, l’art. 4 del Decreto n. 24/2023 prevede che le segnalazioni possono essere effettuate secondo diverse modalità.

- In forma scritta: **analogica o con modalità informatiche**;
- in **forma orale**, attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, incontro che deve essere fissato entro un tempo ragionevole.

La scelta della modalità attraverso cui effettuare la segnalazione, tra quella scritta e orale, è rimessa alla discrezionalità del segnalante; di contro, è obbligatorio per l’impresa predisporre sia il canale **scritto analogico e/o informatico** che quello **orale**, dovendo entrambi essere fruibili dal segnalante.

GIOSI 2 S.r.l., con delibera del Consiglio di amministrazione, ha adottato le seguenti modalità.

- Per la **forma scritta**, la segnalazione deve essere inoltrata tramite Raccomandata AR. al gestore del canale di segnalazione interna, inserita in due buste chiuse, includendo nella **prima** i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità e indicazione dei recapiti anche telefonici o di posta elettronica, nella **seconda** l’oggetto della segnalazione che, qualora ritenuto opportuno, potrà essere effettuata a mezzo di un “format” precompilato; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una **terza** busta riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”.
- Per la **forma orale**, la segnalazione deve avvenire attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, incontro che deve essere fissato entro un tempo ragionevole (10/15 giorni). Lo svolgimento dell’incontro dovrà avvenire in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante e, previo consenso di quest’ultimo, il contenuto del colloquio potrà essere registrato attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all’ascolto.

Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non

ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dev'essere sottoscritto anche dalla persona segnalante oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

2. Il gestore del canale di segnalazione interna

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), nominato da GIOSI 2 S.r.l. ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 231/01, che è tenuto a svolgere i seguenti compiti:

- garantire che il sistema di gestione delle segnalazioni di violazioni sia concepito per garantire una valutazione completa delle segnalazioni;
- assicurare che le funzioni di indagine e protezione siano svolte in modo indipendente;
- fornire consulenza e orientamento sul sistema di gestione delle segnalazioni e sulle problematiche relative alla segnalazione delle violazioni;
- riferire sull'andamento del sistema di gestione delle segnalazioni al Consiglio di amministrazione.

I recapiti dell'ODV ove inviare la segnalazione interna in forma scritta ovvero la richiesta di incontro diretto sono:

Organismo di Vigilanza di Giosi 2 S.r.l.
c/o Avv. Lorenzo Tresanini
Viale G. Milton, 71 - 50129 - Firenze

tel. 055/490856 – fax 055/4624825
lorenzotresanini@virgilio.it

3. Il ricevimento della segnalazione "fuori canale"

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal gestore della segnalazione deve essere trasmessa entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento al gestore, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

4. Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Qualora la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente paragrafo nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità del segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta (vedi Par. 7 Regolamento per l'invio di segnalazioni).

5. Il trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento o dell'articolo 11 del già menzionato decreto legislativo nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

6. La segnalazione esterna

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In ottemperanza all'art. 7 del Decreto, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un apposito canale di segnalazione esterna.

Le informazioni e istruzioni rilevanti in merito alle segnalazioni esterne gestite da ANAC sono reperibili sul sito di ANAC stessa all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso da ANAC deve essere trasmessa a quest'ultima entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

7. La divulgazione pubblica

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna con le modalità previste dal Decreto e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa

comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8. Pubblicità e diffusione della procedura

La procedura viene affissa nelle bacheche della Società e pubblicata sul sito aziendale.

GIOSI 2 S.r.l. intraprende iniziative di comunicazione e sensibilizzazione della procedura tramite piani di formazione a tutto il personale sulle finalità dell'istituto e sul suo utilizzo, sui relativi diritti e obblighi, sulle conseguenze degli abusi nel suo utilizzo, nonché sui risultati che l'attuazione della norma ha prodotto.